

Allegato A

STATUTO

Oltre il Ponte Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore

Art. 1 – **Costituzione, Denominazione e Sede**

È costituita ai sensi del D.Lgs. n 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Oltre il Ponte 'Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Oltre il Ponte APS ETS".

L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

L'Associazione ha sede in Pescara, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Cesare Battisti n.162

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

L'uso delle indicazioni "Associazione di Promozione Sociale" ed eventualmente "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi APS e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene

all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.



Art.2 - Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, ha natura democratica, antifascista, antipatriarcale, femminista e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del codice del terzo settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- 
- d.** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i.** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - l.** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v.** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w.** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,

e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

contribuire alla diffusione della solidarietà, delle libertà civili, individuali e collettive;

- 1) contrastare ogni tipo di emarginazione, discriminazione e razzismo;
- 2) favorire l'inclusione sociale;
- 3) favorire il diffondersi della conoscenza quale strumento di consapevolezza ed emancipazione sociale;
- 4) divulgare la storia e la memoria come patrimonio dell'agire dei popoli. Sostenere la cultura orale e le tradizioni popolari. Dare accesso alle espressioni artistiche.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante attività quali:

- a) doposcuola gratuito svolta da professionisti volontari rivolta a bambini e ragazzi provenienti da famiglie in condizioni di particolare disagio economico;
- b) corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e digitale rivolti soprattutto alle donne;
- c) realizzazione di biblioteche/sale studio mettendo a disposizione di bambini, ragazzi e adulti in condizioni di disagio libri, postazioni di computer e adeguati strumenti didattici cartacei ed elettronici;
- d) attivazione di sportello di prima accoglienza per consulenza e supporto allo svolgimento di pratiche burocratiche e per consulenza psicologica;
- e) scambi interculturali;
- f) momenti di formazione rivolti ai soci e a terzi mediante seminari, workshop, conferenze, diffusione di pubblicazioni appositamente realizzate;
- g) educazione ambientale anche con realizzazione di orti urbani;
- h) operare come facilitatori all'interno di istituzioni, enti, associazioni, etc.

- i) organizzazione e promozione di manifestazioni artistiche ed eventi culturali;
- j) ulteriori attività affine alle precedenti, che siano utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà provvedere a:

- a) stipulare di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private, con aziende per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;
- b) collaborare con altre associazioni ed istituzioni purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- c) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- d) svolgere qualsiasi attività consentita dall'ordinamento utile al fine di finanziarne le attività e conseguire gli scopi associativi.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

La loro individuazione potrà essere effettuata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 - Risorse economiche e bilanci

L'Associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma, essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) raccolte fondi;
- h) rendite patrimoniali;
- i) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 D.Lgs. n. 117/2017).

Il fondo comune costituito con le risorse di cui ai punti precedenti, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci.

Le eventuali quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare,

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati sono a fondo perduto.

È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/17.

Art.4 – Soci

Possono essere Soci dell'Associazione:

le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

associazioni di promozione sociale;

altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci firmatari dell'Atto Costitutivo sono definiti "fondatori" e hanno diritto di essere eletti membri del Collegio dei probiviri o garanti.

L'associazione, nel rispetto del principio di rispetto della struttura, non consente differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato il quale può ricorrere entro l'ulteriore termine di gg. 60 all'assemblea ordinaria.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto dal Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo,

la maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.6 - Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, con possibilità di prenderne copia.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di controllo (eventuale)
- e) il Collegio dei probiviri

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art.8 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione e ne costituisce l'organo sovrano, può essere ordinaria e straordinaria. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato dispone di un solo voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni

qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea Straordinaria

- 
- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - d) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - e) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo;
 - f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto per lettera o via telematica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i soci.

L'Assemblea può esser svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro costituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un segretario-tesoriere che ha il compito di curare le verbalizzazioni, la tenuta dei libri sociali e della cassa dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio direttivo delibera:

- a) i programmi delle attività;
- b) l'ammissione di nuovi soci;
- c) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- d) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- e) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- f) la misura della quota associativa, degli eventuali contributi straordinari e le modalità di versamento degli stessi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti e ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art 11 - Organo di controllo e revisore legale

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa D.Lgs. 117/2017 all'art. 30

 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Collegio dei probiviri o garanti

Il Collegio dei probiviri o garanti è l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra i soci fondatori o anche tra i soci più vecchi in termini di adesione all'Associazione e che non ricoprano altre cariche sociali.

Il Collegio dei probiviri interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze. Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti. I componenti del Collegio dei probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei probiviri rimane in carica per 3 anni ed è rinnovabile.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale

del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- 
- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi su espressa richiesta scritta al Presidente.

Art. 15 - Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Letto approvato e ratificato.

Firme dei soci Fondatori



[Handwritten signatures of the founding members:]
Anna F...
Lella Ceppar...
D. Maria Bando...
Irene M...
Anna Maria B...
Rosetta P...
Marta S...
Lidia D'Alb...
Francesco Bil...
Dorotea R...
Marta A...